Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 23 MAGGIO 1983:

LEGGE 10 maggio 1983, n. 212.

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1983, n. **202**.

Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "burro" è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro", purché seguita dalla indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualità" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualità" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo ».

Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — MANNINO — ALTISSIMO — FORTE — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **203**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine trien-

nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in chimica, allo elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono inclusi i seguenti:

chimica bio-organica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici della chimica;
elettrochimica organica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica del mare.

Nello stesso articolo, inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono inclusi i seguenti:

chimica fisica dello stato solido;
metodi matematici della chimica;
elettrochimica organica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica del mare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **204**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tettonica.

Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi chimico-cliniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. **205**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 119 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito il seguente insegnamento:

complementi di geofisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1983.

Elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983, concernente l'ammissione, a talune condizioni, dei fermenti lattici nella alimentazione medicata degli animali;
Sentito il parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, sub *c*) ed *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco comprendente i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 aprile 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

ALLEGATO

I - *Streptococcus Faecium Ceppo CL* 15, liofilizzato in supporto a base di lattosio Farmacopea Ufficiale VIII Edizione:

a) quantità massima ammessa negli integratori medicati, per tutte le specie animali:

cinque miliardi di cellule vive per grammo, per integratori destinati all'industria mangimistica;
un miliardo di cellule vive per grammo, per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità minima ammessa nei mangimi composti integrati medicati:

vitelli non oltre le quattro settimane di età: non meno di un miliardo di cellule vive per kg di mangime;
vitelli oltre le quattro settimane di età: non meno di mezzo miliardo di cellule vive per kg di mangime;
suinetti non oltre le quattro settimane di età: non meno di dieci miliardi di cellule vive per kg di mangime;
suinetti oltre le quattro settimane di età: non meno di cinque miliardi di cellule vive per kg di mangime;
conigli in svezzamento: non meno di sedici miliardi e mezzo di cellule vive per kg di mangime;
conigli svezzati: non meno di cinque miliardi e mezzo di cellule vive per kg di mangime.

(3074)

DECRETO 20 maggio 1983.

Norme integrative per la profilassi del vaiolo ovino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1983 che integra il predetto decreto ministeriale 8 novembre 1968;

Considerato che si è manifestato un caso sospetto di vaiolo ovino in provincia di Brindisi;

Tenuto conto che il vaiolo ovino è assente dal territorio nazionale dal 1947 e pertanto deve essere considerato malattia esotica ai sensi dell'art. 1 della precitata legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno integrare le misure di profilassi e di polizia veterinaria in vigore nei confronti del vaiolo ovino;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di insorgenza di focolai di vaiolo ovino, la competente autorità sanitaria delle regioni e delle province autonome, stabilisce con apposito decreto l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Art. 2.

Le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono fissate e corrisposte con decreto della competente autorità sanitaria delle regioni e delle province autonome, sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 1968 e dal decreto ministeriale 27 aprile 1983.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 20 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3124)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1983.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1983, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 382, con il quale è stata fissata nel 21 per cento la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero per l'anno 1983, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente dela Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato nella misura del 20 per cento annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e stipulate a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1983
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 153

(3102)

DECRETO 2 maggio 1983.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1983, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 383, con il quale è stata fissata nel 21 per cento la misura del tasso di interesse da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale

tasso, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura massima del 20 per cento annuo posticipato per tutto il territorio nazionale, per il periodo residuo dell'anno in corso a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1983
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 152

(3101)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 maggio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Immobiliare Magra, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 23 marzo 1983 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Immobiliare Magra, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda n. 17, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Gianetti e quindi con la S.p.a. Centrofin ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, in sostituzione del dott. Roberto Elefante, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Magra, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare Magra, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda n. 17, è posta in amministrazione straordinaria collegata con la S.p.a. Centrofin.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato comissario il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore; La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3103)

DECRETO 19 maggio 1983.

Assoggettamento della S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali, in S. Benedetto del Tronto, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 23 marzo 1983 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali, con sede

legale in S. Benedetto del Tronto, via Cristoforo Colombo n. 27, e sede effettiva in Torino, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Centrofin, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, in sostituzione del dott. Roberto Elefante, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. SO.GE.NA. - Società gestioni navali, con sede legale in S. Benedetto del Tronto, via Cristoforo Colombo n. 27, e sede effettiva in Torino, è posta in amministrazione straordinaria collegata con la S.p.a. Centrofin.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore; La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3104)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **206**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Francesco Giordani », in Roma.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 4 dello statuto della « Fondazione Francesco Giordani », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 186.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 23

DECRETO 7 febbraio 1983, n. **207**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare un legato.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Roma viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile situato in Roma, via Baglivi n. 116, con l'obbligo di destinarlo a casa dello studente ed inoltre con lo scopo di facilitare gli studi di specializzazione degli studenti di medicina, istituendo borse di studio a loro favore intestate al prof. Bastianelli, disposto dalla sig.ra Lucille Loomis ved. Bastianelli con testamento olografo pubblicato in data 23 novembre 1971, n. 137620/25083 di repertorio, a rogito dott. Enrico Castellini, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 22

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **208**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto « Antonio Banfi », in Reggio Emilia.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto « Antonio Banfi », in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 36

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **209**.

Assegnazione di venti posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ferrara, Genova, Parma, Pavia ed il Politecnico di Milano.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, venti posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia . . . . posti 2
Istituto matematico . . . . » 1

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . posti 1

UNIVERSITA' DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

laboratorio di economia e commercio posti 1

Facolta di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica I . . . posti 1

istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare . » 1

istituto di semeiotica medica . » 1

centro studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zooeconomia, centro gestione e contabilità agraria posti 1

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia vascolare . . posti 1

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . » 1

istituto di tisiologia . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica teorica . . . posti 1

istituto di istologia, embriologia ed antropologia . » 1

istituto di zoologia » 1

istituto di igiene » 1

istituto di elettronica . . . » 1

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

istituto di architettura degli interni, arredamento e decorazioni . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 31

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **210**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, in Matera.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, in Matera, e contestualmente, in via di sanatoria, viene data perfezione formale e sostanziale al riconoscimento giuridico dell'associazione stessa; attesa la nullità dell'approvazione dell'originario statuto avvenuta con decreto prefettizio 28 ottobre 1957, n. 33679, per non intervenuta delega governativa, viene prevista, altresì, la sanatoria di tutti gli atti adottati dall'associazione suddetta dal 28 ottobre 1957 alla data di perfezionamento del presente provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1983
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 139

DECRETO 8 marzo 1983, n. **211**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore, in Roma.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1983
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 140

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1109/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1110/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1111/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1112/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1113/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1114/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti da viaggio di altre materie, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1115/83 della commissione, del 6 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3606/82 per quanto concerne gli importi espressi in ECU.

Regolamento (CEE) n. 1116/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1117/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda le condizioni di svincolo della cauzione di trasformazione per il latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1118/83 della commissione, del 6 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 121 *del* 7 *maggio* 1983.

(119/C)

Regolamento (CEE) n. 1119/83 della commissione, del 5 maggio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1120/83 della commissione, del 5 maggio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 125 *del* 12 *maggio* 1983.

(120/C)

Regolamento (CEE) n. 1121/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1122/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1123/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1124/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1125/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1126/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1127/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1128/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1129/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1130/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1131/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1132/83 della commissione, del 10 maggio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 123 *dell'*11 *maggio* 1983.

(121/C)

Regolamento (CEE) n. 1133/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1134/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1135/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1136/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1137/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1138/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1139/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1140/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n 1141/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che autorizza l'acidificazione supplementare dei vini ottenuti in alcune parti delle zone viticole C II e C III b) provenienti dalla vendemmia 1982.

Regolamento (CEE) n. 1142/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che assoggetta le importazioni di naselli congelati al rispetto del prezzo di riferimento.

Regolamento (CEE) n. 1143/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1144/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1145/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1146/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la seconda gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82.

Regolamento (CEE) n. 1147/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1148/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1149/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che modifica per la quindicesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1150/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1151/83 della commissione, dell'11 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 124 *del* 12 *maggio* 1983.

(122/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Giorgio Lattes & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 luglio 1982 al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli Aeraulic S.a.p., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli Aeraulic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tele per cartiere S.r.l., con sede in Lodi (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tele per cartiere S.r.l., con sede in Lodi (Milano), è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotos pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotos pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli S.p.a. & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli S.p.a. & C, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 3 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M.M. - Società ausiliaria meccanica meridionale, con sede in Avellino, stabilimento ed uffici in Pianodardine (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen e Figli S.p.a., sede in Arona, stabilimenti in Arona (Novara), Soresina (Cremona) Meina (Novara) e Portomaggiore (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli in Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3051)

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto

Con decreto 19 aprile 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto è stato così ricostituito:

Calzolari Romano (CGIL), Jaderosa Mario (CGIL), Bracchi Lino (CISL), Meridio Giuseppe (CISL) e D'Itria Emilio (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Calandruccio Antonio (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Falchi Mario (CISL) e Innocenti dott. Sergio (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Manfron Gino (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Zambelli dott. Mario (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ruzzenenti dott. G. Battista (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bari dott. Girolamo (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Bianchini dott. Andrea (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Carillo dott. Antonio, dirigente superiore e Alviani dottor Giovanni, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fama dott. Francesco, ispettore generale e Alfano D'Andrea dott. Filippo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guzzoni dott. Fabrizio, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(2917)

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

Con decreto 19 aprile 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Domenico Tripodi è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Gerardo Marinaro, dimissionario.

(2918)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Provvedimenti concernenti il riconoscimento di associazioni nautiche

Con decreti 28 febbraio 1983 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti:

L'Assonautica provinciale di Latina, in Latina, via Umberto I, n. 70, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. L'Assonautica provinciale di Latina è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. I soci della predetta Assonautica possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Assonautica provinciale di Latina deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50. L'Assonautica provinciale di Latina, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il Circolo velico Antignano, di Livorno, già riconosciuto, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 con decreto ministeriale 10 ottobre 1977 è stato autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51. Le unità da diporto a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo velico Antignano di Livorno deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed a quello dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulla attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* dal decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 4 marzo 1977. Il Circolo velico Antignano di Livorno, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il Circolo nautico di Andora, con sede in zona Porto di Andora, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. Il Circolo nautico di Andora è stato autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. E' stato autorizzato, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate. Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circuito nautico di Andora deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* decreto ministeriale 28 febbraio 1977 dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. Il Circolo nautico di Andora, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il Circolo nautico Il Corallo « Mimmo Marchiga », in Sciacca-Terme, via Lido Esperanto, n. 42, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. Il Circolo nautico Il Corallo « Mimmo Marchiga » è stato autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami e a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alla lettera dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo. I soci del predetto Circolo possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione dell'unità da diporto fino a

25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle Amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo nautico Il Corallo « Mimmo Marchiga » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della citata legge n. 51. Il Circolo nautico Il Corallo « Mimmo Marchiga », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Bologna della Lega navale italiana, in Bologna, via dei Poeti n. 7/c è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Bologna della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art 11 della suddetta legge n. 51. Le unità da diporto a vela, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati. Ferma restando la facoltà delle due Amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Bologna della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed a quello dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977. La sezione di Bologna della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Viareggio della Lega navale italiana, in Viareggio, presso il Club nautico Versilia, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Viareggio della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per le responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Viareggio della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. La sezione di Viareggio della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Follonica della Lega navale italiana, in Follonica, via Bicocchi, 26, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Follonica della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizioni che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Follonica della Lega navale Italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. La sezione di Follonica della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Livorno della Lega navale italiana, in Livorno, via Spianata Molo Mediceo, 72/A, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Livorno della Lega navale italiana è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. I soci della predetta associazione possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda. Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Livorno della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51. La sezione di Livorno della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

La sezione di Lecce della Lega navale italiana, in Lecce, via XXV Luglio (Castello Carlo V), è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51. La sezione di Lecce della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svol-

gere gli esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso articolo. Le unità da diporto, a vela e a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati. Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Lecce della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977. La sezione di Lecce della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

(2586)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bergamo.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.095.211.042 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 8.172.028.106 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Officine metallurgiche Nilgate. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2748)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verres.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Verres è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 260.209.805 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 271.005.278 iscritto a ruolo a nome della S.p.A. Rossi Guinzio e C. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Aosta darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2749)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Altare.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Altare è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 82.436.003 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 87.251.491 iscritto a ruolo a nome della Società artistico vetraria coop. a r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Savona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente

(2750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con decreto 14 aprile 1983, del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è stata determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire 110 milioni annue, comprensiva di ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante e di qualsiasi emolumento correlativo.

(2690)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 25 maggio 1983.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 maggio 1983 relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 25 maggio 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 4 maggio 1983.

(3165)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5039 Mod. 25/A. — Data: 24 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Terni. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 375.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 Mod. 241. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Demichelis Riccardo, nato a Carmagnola il 26 settembre 1943. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 19 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1470,950	1470,950	—	1470,950	1471 —	1465,80	1471,050	1470,950	1470,950	1470,95
Marco germanico .	594,890	594,890	—	594,890	594,80	595,14	594,800	594,890	594,890	594,90
Franco francese .	197,750	197,750	—	197,750	197,80	197,55	197,840	197,750	197,750	197,75
Fiorino olandese .	529,470	529,470	—	529,470	529,40	529,42	529,370	529,470	529,470	529,47
Franco belga .	29,776	29,776	—	29,776	29,74	29,75	29,773	29,776	29,776	29,77
Lira sterlina . . .	2286,600	2286,600	—	2286,600	2286 —	2286,50	2286,500	2286,600	2286,600	2286,60
Lira irlandese	1877,750	1877,750	—	1877,750	1880 —	1880,45	1879 —	1877,750	1877,750	—
Corona danese	166,780	166,780	—	166,780	166,75	167,10	166,780	166,780	166,780	166,78
E.C.U. . .	1346,360	1346,360	—	1346,360	1346,55	1346,50	1346,360	1346,360	1346,360	1346,35
Dollaro canadese . . .	1194 —	1194 —	—	1194 —	1194 —	1188,80	1193,900	1194 —	1194 —	1194 —
Yen giapponese . . .	6,287	6,287	—	6,287	6,284	6,30	6,287	6,287	6,287	6,28
Franco svizzero .	713,030	713,030	—	713,030	712,85	715,40	712,900	713,030	713,030	713,05
Scellino austriaco .	84,524	84,524	—	84,524	84,50	84,61	84,480	84,524	84,524	84,52
Corona norvegese .	206,480	206,480	—	206,480	206,30	206,20	206,300	206,480	206,480	206,48
Corona svedese .	196,040	196,040	—	196,040	195,95	195,50	196,060	196,040	196,040	196,05
FIM .	269,860	269,860	—	269,860	269,80	269,75	269,900	269,860	269,860	—
Escudo portoghese	14,840	14,840	—	14,840	14,80	14,79	14,800	14,840	14,840	14,84
Peseta spagnola .	10,661	10,661	—	10,661	10,65	10,65	10,660	10,661	10,661	10,66

Media dei titoli del 19 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	97,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	79,600
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,650
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 . .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,175
» » » » 1-11-1981/83 .	100,425
» » » » 1-12-1981/83 .	100,050
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,90
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,850
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,850
» » » » 1-10-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,150
» » » » 1-10-1982/86 .	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,475
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,225
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,550
» » » 18 % 1- 4-1984 .	101,250
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1471 —
Marco germanico	594,845
Franco francese	197,795
Fiorino olandese	529,420
Franco belga	29,774
Lira sterlina	2286,550
Lira irlandese	1878,375
Corona danese	166,780
E.C.U.	1346,360
Dollaro canadese	1193,950
Yen giapponese	6,287
Franco svizzero	712,965
Scellino austriaco	84,502
Corona norvegese	206,390
Corona svedese	196,050
FIM	269,880
Escudo portoghese	14,820
Peseta spagnola	10,660

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 4 del 16 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le tecnologie didattiche - Genova.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le tecnologie didattiche - Genova.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geofisica della litosfera - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - Montelibretti.

Due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

(3094)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinque allievi al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico, diretto dall'opificio delle pietre dure presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, sull'approvazione del regolamento e ruolo organico dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, concernente rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44: «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico-nazionale», art. 11, per il quale all'opificio compete l'insegnamento del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinque allievi al corso triennale per l'insegnamento del restauro del mosaico, diretto dall'opificio delle pietre dure presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 31 luglio 1983.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettante dell'opificio delle pietre dure (che è aperto, nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 14).

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore, ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro tasse, concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

L'esame di ammissione consiste in due prove pratiche ed in un colloquio.

Per la prova orale di storia dell'arte, il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte italiana, dal sec. XII al sec. XIX integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche del mosaico dal periodo romano.

Per la prova di disegno, il candidato deve eseguire in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale, o di una scultura o di un oggetto.

Per l'esperimento pratico il candidato deve sostenere una prova attitudinale concernente la tecnica e l'esecuzione del mosaico.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità d'interruzione per nessun motivo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 6.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 7.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia del luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana in bollo, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Il possesso della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 9.

La mancata inadempienza agli obblighi contenuti nell'art. 8 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 14 maggio 1983

Il Ministro: VERNOLA

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 FIRENZE

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia . . .) via . . . . . n. . c.a.p. . . . . (tel. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1983-84.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .);

di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore in data . . . . presso l'istituto . . . . . . con il seguente punteggio o giudizio . . . .

Allega:

1) ricevuta di versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione;

2) due fotografie formato tessera;

3) altri eventuali titoli (specificare quali).

Le comunicazioni da parte dell'Istituto devono essere indirizzate come segue . . . .

Il sottoscritto s'impegna a far conoscere le successive, eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

(3080)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1981 risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) i direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 10;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo articolo 6, comma quarto;

5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

6) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali publicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi pervenuti al Ministero oltre il predetto termine, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 28 settembre 1981, 18 settembre 1981 pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 giugno 1978, n. 310 del 6 novembre 1978, n. 287 del 20 ottobre 1979, n. 290 del 24 ottobre 1979, n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 139 del 22 maggio 1982 e n. 127 dell'11 maggio 1982.

E' consentito, inoltre, il riferimento ai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, per titoli di servizio, a due posti della medesima qualifica, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1982.

Art. 7.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso costituita a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà efettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli, saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonché quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi della amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazone esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento, e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

B) corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'Amministrazione del-

lo Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonché, se il concorrente stesso ha dichiarato sulla domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a parità di merito, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni all'impiego al quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 15.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e sarà assegnato alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole colui che abbia ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore sarà restituito al ruolo e alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1983
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 43

(2797)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno preso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma - Istituto di igiene - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 giugno 1983, ore 8,30.

(3082)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma - via Orazio Raimondo - località «La Romanina» - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9.

(3083)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste - facoltà di lettere e filosofia - via dell'Università, 7 - Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste - istituto di chimica - piazzale Europa, 1 - Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9.

(3081)

Errata-corrige al diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli. (Diario pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 132 del 16 maggio 1983).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di scienze nautiche, gruppo di discipline n. 135 fissato per i giorni 9 e 10 giugno 1983, pag. 3853, al posto di: «... facoltà di scienze matematiche...», leggasi: «...facoltà di scienze nautiche...».

(3109)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle stesse Armi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1982, registro n. 23 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) mar. capo a. Carrino Mario (nato il 10 marzo 1943 . . . punti 29,875
2) serg. magg. f. Maesano Mario (nato il 24 gennaio 1954) . . . » 29,833
3) mar. ord. f. Cespuglio Santoro Luciano (nato il 13 settembre 1948) . . . » 29,750
4) mar. ord. a. Maddaloni Andrea (nato il 21 febbraio 1947) . . . » 29,308
5) mar. ord. f. Padoan Bruno (nato l'11 dicembre 1947) . . . » 29,041
6) mar. ord. f. Melissano Luigi (nato il 21 giugno 1947) . . . » 29,008
7) mar. ord. g. Tedesco Vincenzo (nato il 2 dicembre 1946) . . . » 28,575
8) serg. magg. a. Lucci Gabriele (nato il 26 settembre 1958) . . . » 28,508
9) serg. magg. f. Caccavale Roberto (nato il 1° ottobre 1956) . . . » 28,450
10) serg. magg. a. Baccarin Mario (nato il 28 giugno 1950) . . . » 28,408
11) mar. ord. a. D'Angeli Marcello (nato il 23 agosto 1947) . . . » 28,296
12) serg. magg. f. De Lucia Andrea (nato il 27 febbraio 1953) . . . » 28,033
13) mar. ord. f. Minotti Silvano (nato il 19 dicembre 1949) . . . » 28,033
14) serg. magg. f. Ravalli Salvatore (nato il 27 settembre 1948) . . . » 27,975
15) mar. ord. a. Caporale Raffaele (nato il 14 dicembre 1944) . . . » 27,963
16) mar. ord. f. Colognesi Addo (nato il 7 febbraio 1949) . . . » 27,675
17) mar. ord. c. D'Andrea Antonio Vito (nato il 3 dicembre 1950) . . . » 27,675
18) serg. magg. f. Turchetti Luigi (nato il 16 luglio 1957) . . . » 27,650
19) serg. magg. f. Iubini Stefano (nato il 18 agosto 1954) . . . » 27,591
20) serg. magg. a. Boccone Domenico (nato l'8 febbraio 1956) . . . » 27,541
21) serg. magg. g. Cappello Mario (nato il 27 ottobre 1953) . . . » 27,516
22) serg. magg. a. Silvestro Antonio (nato il 29 novembre 1957) . . . » 27,341
23) mar. capo c. Parrotta Domenico (nato il 12 gennaio 1944) . . . » 27,283
24) mar. ord. f. Tolla Antonio (nato il 6 marzo 1949) . . . » 27,246
25) serg. magg. g. Quaresima Patrizio (nato il 20 luglio 1954) . . . » 27,233
26) serg. magg. a. Fragnoli Giovambattista (nato il 2 marzo 1951) . . . » 27,200
27) serg. magg. c. Bosco Luciano (nato il 27 maggio 1956) . . . » 26,966
28) serg. magg. a. Tavano Gianfranco (nato il 9 luglio 1951) . . . » 26,950
29) serg. magg. f. Penna Antonio (nato il 23 settembre 1947) . . . » 26,838
30) mar. ord. f. Coviello Italo (nato il 29 aprile 1951) . . . » 26,783
31) mar. ord. f. Damiano Antonio (nato il 12 giugno 1950) . . . » 26,750
32) serg. magg. f. Cusimano Nicolino (nato il 13 marzo 1955) . . . » 26,708
33) serg. magg. f. Mignogna Nicola (nato il 2 dicembre 1950) . . . » 26,591
34) serg. magg. f. Arciero Giuseppe (nato il 19 novembre 1956) . . . » 26,575
35) mar. ord. f. Graziuso Giovanni (nato il 18 luglio 1947) . . . » 26,463
36. mar. ord. f. Piscopo Giovanni (nato il 17 agosto 1950) . . . » 26,416
37) serg. magg. c. Foschi Luciano (nato il 26 marzo 1956) . . . » 26,333
38) serg. magg. f. Meroni Sergio (nato l'11 agosto 1957) . . . » 26,200

39) serg. magg. f. Pattofatto Antonio (nato il 19 giugno 1956) . . . . punti 26,133
40) mar. ord. g. Catalano Michele (nato il 13 gennaio 1949) . . . . » 25,925

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) mar. capo a. Carrino Mario . . . . punti 29,875
2) serg. magg. f. Maesano Mario . . . » 29,833
3) mar. ord. f. Cespuglio Santoro Luciano » 29,750
4) mar. ord. a. Maddaloni Andrea . . . » 29,308
5) mar. ord. f. Padoan Bruno . . . . » 29,041
6) mar. ord. f. Melissano Luigi . . . . » 29,008
7) mar. ord. g. Tedesco Vincenzo . . . » 28,575
8) serg. magg. a. Lucci Gabriele . . . . » 28,508
9) serg. magg. f. Caccavale Roberto . . . » 28,450
10) serg. magg. a. Baccarin Mario . . . » 28,408
11) mar. ord. a. D'Angeli Marcello . . . » 28,296
12) mar. ord. f. Minotti Silvano (nato il 19 dicembre 1949, figlio invalido di guerra) . . . . » 28,033
13) serg. magg. f. De Lucia Andrea (nato il 27 febbraio 1953) . . . . » 28,033
14) serg. magg. f. Ravalli Salvatore . . . » 27,975
15) mar. ord. a. Caporale Raffaele . . . » 27,963
16) mar. ord. f. Colognesi Addo (nato il 7 febbraio 1949) . . . . » 27,675
17) mar. ord. c. D'Andrea Antonio Vito (nato il 3 dicembre 1950) . . . . » 27,675
18) serg. magg. f. Turchetti Luigi . . . » 27,650
19) serg. magg. f. Iubini Stefano . . . . » 27,591
20) serg. magg. a. Boccone Domenico . . . » 27,541
21) serg. magg. g. Cappello Mario . . . » 27,516
22) serg. magg. a. Silvestro Antonio . . . » 27,341
23) mar. capo c. Parrotta Domenico . . . » 27,283
24) mar. ord. f. Tolla Antonio . . . . » 27,246
25) serg. magg. g. Quaresima Patrizio . . . » 27,233
26) serg. magg. a. Fragnoli Giovambattista . . » 27,200
27) serg. magg. c. Bosco Luciano . . . . » 26,966
28) serg. magg. a. Tavano Gianfranco . . . » 26,950
29) serg. magg. f. Penna Antonio . . . . » 26,838
30) mar. ord. f. Coviello Italo . . . . » 26,783
31) mar. ord. f. Damiano Antonio . . . » 26,750
32) serg. magg. f. Cusimano Nicolino . . . » 26,708
33) serg. magg. f. Mignogna Nicola . . . » 26,591
34) serg. magg. f. Arciero Giuseppe . . . » 26,575
35) mar. ord. f. Graziuso Giovanni . . . » 26,463

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. f. Piscopo Giovanni . . . punti 26,416
2) serg. magg. c. Foschi Luciano . . . » 26,333
3) serg. magg. f. Meroni Sergio . . . . » 26,200
4) serg. magg. f. Pattofatto Antonio . . . » 26,133
5) mar. ord. g. Catalano Michele . . . » 25,925

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1983
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 109

(2564)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale « *LE/1* »:
un posto di primario di dermosifilopatia.

Unità sanitaria locale « *LE/2* »:
un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto urologo;
un posto di aiuto cardiologo.

Unità sanitaria locale « *LE/3* »:
un posto di primario di laboratorio di analisi, cliniche, chimiche e microbiologiche.

Unità sanitaria locale « *LE/6* »:
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Unità sanitaria locale « *LE/8* »:
un posto di primario e un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di urologia.

Unità sanitaria locale « *LE/9* »:
un posto di aiuto ostetrico.

Unità sanitaria locale « *LE/11* »:
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di direttore di farmacia.

Unità sanitaria locale « *LE/12* »:
un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Unità sanitaria locale « *LE/13* »:
un posto di aiuto della divisione O.R.L.;
un posto di aiuto della divisione immaturi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio regionale di coordinamento delle unità sanitarie locali in Bari.

(228/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

(239/S)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore* FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831390)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.